

Sent. n. 262/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero n. 78568 del registro di

Segreteria, proposto da XX, CF:

omissis, nata a omissis (omissis) il omissis

residente in omissis alla Via omissis ed

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Poma n. 2

presso lo studio dell'Avv. Silvia Assennato che la rappresenta e

difende, giusta procura in atti, e che indica per le comunicazioni

di rito l'utenza telefax 063729511 e l'indirizzo di posta

elettronica certificata: silviaassennato@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del

Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente

giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo MANGIAPANE

(C.F.: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, e che indica

per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica

certificata: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it..

VISTO il decreto presidenziale n. 230 del 23.02.2023 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 28 maggio 2024 l'Avv. Domenico Femia, in

sostituzione dell'Avv. Silvia Assennato, per la parte ricorrente e

l'Avv. Gianna Fiore, in sostituzione dell'Avv. Filippo

Mangiapane, per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ricorrente, con ricorso in riassunzione all'esito del provvedimento declinatorio della giurisdizione del Giudice del lavoro, prospettando il proprio stato di invalidità fondato su svariate infermità (diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia laser trattata e neuropatia ai 4 arti ENG dimostrata, erniazione e protrusioni discali cervicali in obesità resistente, calcolosi della colecisti e renale, deficit del visus in esito a laser trattamento 00 E vitrectomia SX, STC bilaterale con sofferenza bilaterale del nervo ulnare), ha dedotto di aver presentato all'INPS domanda allo scopo di ottenere i c.d. contributi figurativi previsti dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 assumendo di essere soggetto con invalidità pari al 75%.

2. In data 1.09.2023 la difesa della ricorrente ha integrato la

documentazione originariamente prodotta allegato copia della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Velletri e in data 8.11.2023 ha, altresì, prodotto copia dell'istanza presentata all'INPS per l'accredito della contribuzione figurativa.

2. L'INPS, costituitosi ritualmente con memoria del 10.05.2024, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente in quanto ancora in servizio. Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso richiamando l'esito del giudizio esperito avanti al Tribunale del lavoro con la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore di questo Giudice.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 28.05.2024 i Procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente deliberata la sollevata eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto questione preliminare idonea a definire l'intero giudizio assorbendo integralmente il merito dello stesso di evidente natura tecnica.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Sul punto questo Giudice intende dare continuità, all'orientamento giurisprudenziale che legittima la domanda tesa all'accertamento dell'invalidità nei termini utili al positivo ottenimento del beneficio in parola (Cass. 04-02-2009, n. 2691;

Cass. 16-07-2003, n. 11161; Cass. 22-06-2002, n. 9146).

Correttamente la Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha chiarito: “che con sentenze nn. 9146/02 e 11161/03 questo giudice di legittimità, ha ritenuto ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l’interesse ad agire in relazione ad uno “status”, quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido” (Cass., 4 febbraio 2009, n. 2691).

Tale orientamento ha trovato recente ed ulteriore conferma con l’ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4833, nella quale la Cassazione, in continuità con la pronuncia del 15 settembre 2021 n. 24953, ha argomentato che proprio “lo spessore e la oggettiva rilevanza che il diritto positivo riconosce alla situazione del soggetto nei cui confronti risulti accertato l’handicap, ovvero a chi dello stesso si prenda stabilmente cura, a conferire all’handicap la peculiarità di una fattispecie completa e non frazionata che restituisce, successivamente e nell’arco dell’intera esistenza quotidiana, alla persona da tutelare una variegata gamma di strumenti giuridici atti a tentare di colmare i divari che l’inserimento sociale determina”.

Il soggetto che si trova in condizione di disabilità, del resto,

riceve tutela nella nostra Costituzione e nelle fonti sovranazionali con disposizioni improntate all'obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile (cfr. art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)).

Su tali basi la Suprema corte ha sottolineato come l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte esclusivamente sull'accertamento di una mera condizione di invalidità improduttiva di effetti, bensì è tesa all'accertamento di una condizione soggettiva in cui versa la persona che ha diritto a vedersi riconosciuto tale status anche se ad esso non consegua l'ottenimento immediato di un beneficio, ma per il sol fatto di poter accedere a tutte quelle misure predisposte dallo Stato tese proprio al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale.

L'odierna domanda può e deve, quindi, essere delibata quand'anche la ricorrente sia ancora in servizio.

2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come noto, l'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 statuisce quanto segue: "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Risulta versata in atti la consulenza tecnica d'ufficio disposta avanti al Tribunale ordinario di Velletri all'esito della quale il nominato consulente ha così reso il proprio parere:

"CONCLUSIONI Sulla base delle sopra esposte considerazioni cliniche e medico-legali, si ritiene di rispondere al quesito posto dal Sig. Giudice come segue: Esaminati gli atti e sentite le parti, sottoposta a visita la sig.ra XX, il sottoscritto CTU ritiene che la ricorrente si trovi nelle seguenti condizioni: a) invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% ai sensi art. 213 l. 118/71 e art. 9 DL 509/88 le patologie erano operative al fine del riconoscimento di legge dalla presentazione della domanda amministrativa".

Come noto le consulenze tecniche assunte in altro processo possono essere utilizzate dal Giudice, al pari di altri elementi di

prova, quali fonti di convincimento in virtù del generale principio di atipicità dei mezzi di prova che governa il rito civile. Mancando una disposizione ad hoc, omologa all'art. 238 c.p.p., l'unica disposizione che fa espresso riferimento a prove raccolte in altri giudizi è l'art. 310 c.p.c. che, in relazione alle prove acquisite in un processo poi dichiarato estinto espressamente prevede che "le prove raccolte in un giudizio dichiarato estinto solo valutate dal giudice ex art. 116 secondo comma [c.p.c.]". Va altresì aggiunto come la difesa dell'Inps non abbia in sede di costituzione preso posizione espressa e puntuale sugli esiti dell'allegata perizia essendosi limitata a rivendicare la validità del verbale della CMO relativo all'accertamento del diritto all'invalidità civile ed allo stato di handicap grave (cfr. pag. 4 memoria).

Di contro il parere medico-legale offerto dal consulente tecnico nominato dal Tribunale non presenta lacune, è correttamente e congruamente motivato, esamina tutta la documentazione clinica riferibile alla ricorrente.

Non ci sono ragioni, quindi, per discostarsi dal parere medico-legale acquisito agli atti anche al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali e convenzionali EDU di economia processuale e ragionevole durata del processo.

L'attività istruttoria svolta di fronte dall'A.G.O. deve essere valorizzata anche nel giudizio contabile proprio tenendo conto

della c.d. “unità funzionale” della giurisdizione e della circostanza che l’eterogeneità dei plessi giurisdizionali non deve risolversi in danno del ricorrente che abbia ragione, avendo quest’ultimo diritto ad una pronta risposta da parte del sistema giustizia, con la necessità – come avviene nel caso di specie – di valorizzare un’attività istruttoria svoltasi al cospetto di altro Giudice.

Del resto, venendo in rilievo situazioni soggettive facenti capo a persona debole, tale situazione s’impone come doverosa, soprattutto tenendo conto dell’assenza di ogni contestazione di merito di parte resistente.

La nomina di un nuovo CTU, nel caso di specie, si risolverebbe in un inutile allungamento dei tempi della giustizia in violazione dei principi costituzionali e convenzionali EDU.

Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con accertamento del diritto della ricorrente al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva in relazione alle mansioni svolte, ex art. 80, comma 3, L. 388/2000 e condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale all’adozione degli adempimenti necessari per l’adeguamento della posizione contributiva e pensionistica della ricorrente.

3. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in misura pari a complessivi € 2.500,00 con distrazione in favore

del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto accerta il diritto della ricorrente al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva in relazione alle mansioni svolte, ex art. 80, comma 3, L. 388/2000, condannando l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale agli adempimenti necessari per l'adeguamento della posizione contributiva e pensionistica della ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 da distrarsi in favore dell'Avv. Silvia Assennato, dichiaratasi antistataria.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.